

La sorveglianza sanitaria

(art. 41 d.lgs 81/08)

Che cos'è?

E' un'attività clinica complessa e articolata effettuata dal medico competente, specialista in medicina del lavoro (o in discipline equipollenti), finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori. Consiste nella valutazione dell'idoneità del lavoratore alla mansione lavorativa specifica attraverso visita medica ed accertamenti ematochimici e strumentali, identificati sulla base dei rischi lavorativi.

A cosa serve?

Le finalità generali della sorveglianza sanitaria sono di tipo preventivo, volte a verificare, sia prima dell'avvio del lavoro che nel tempo, l'adeguatezza del rapporto tra condizione di salute e condizioni di lavoro.

Quali sono gli scopi?

Scopo degli accertamenti preventivi è verificare l'assenza di controindicazioni (ovvero la presenza di alterazioni dello stato di salute) alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato, al fine di valutarne l'idoneità.

Scopi degli accertamenti periodici sono:

- identificare precocemente, in fase pre-clinica, eventuali danni alla salute dovuti all'attività lavorativa;
- verificare l'eventuale presenza di alterazioni dello stato di salute che, pur non essendo correlate con il lavoro, siano suscettibili di aggravamento nel caso di particolari attività lavorative;
- verificare nel tempo l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate.

Quali sono le visite previste?

Tutte le visite si concludono con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che sintetizza la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e i rischi lavorativi a cui è o sarà esposto. Tipologia di visite:

- visita medica preventiva: intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà destinato;
- visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori e l'assenza di segni pre-clinici di tecnopatia (la sua periodicità è stabilita dal Medico competente).
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro in alcuni casi particolari previsti dalla legislazione vigente (es. esposizione a radiazioni ionizzanti e sostanze cancerogene);
- visita medica precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

È obbligo di ciascun lavoratore sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria.

Quali giudizi di idoneità sono rilasciati?

Il medico competente, sulla base degli esiti delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità);
- d) inidoneità permanente.

Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Cosa succede in caso di inidoneità?

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, conservando la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e la qualifica originaria.